

**SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO DA NICK & CO S.R.L. AVANTI
AL TAR LAZIO – ROMA - ISCRITTO AL N° 4578/2020**

Con atto notificato in data 22 giugno 2020 Nick Co S.r.l. ha proposto ricorso nei confronti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., nonché nei confronti di Camorak S.r.l. per 'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento, di data 30/4/2020, con cui Invitalia ha comunicato la non ammissione dell'istanza di accesso alle agevolazioni disposte con l'ordinanza commissariale 23/3/2020 n. 4 nei confronti del progetto presentato dalla ricorrente e contraddistinto dal Prot. CIT0000424 della comunicazione 10 aprile 2020 da parte di Invitalia dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza della ricorrente distinta al prot. CIT0000424 di accesso alle agevolazioni disposte con l'ordinanza commissariale 23/3/2020 n. 4 sottoscritta digitalmente da Paolo Praticò in data 10 aprile 2020 e inviata via PEC e per l'annullamento per quanto possa occorrere dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio pubblicato in costante aggiornamento atteso il non esaurimento, ancora al 21 giugno 2020, dei fondi destinati alla misura nonché dei provvedimenti di ammissione al beneficio delle imprese ivi indicate, compresa la controinteressata potenziale, di estremi ignoti;

Con il primo motivo di ricorso si è contestato la **Violazione dell'art. 9, co. 2, lett. B) dell'ordinanza n. 4 del 2020 nonché Violazione di legge in relazione all'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998 n. 123 .Violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell'art. 15 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità nonché violazione dell'art. 13 dell'ordinanza commissariale. Violazione dei principi di proporzionalità ed**

adeguatezza ex art. 3 della Costituzione. Difetto d'istruttoria. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione perché la domanda di ammissione al beneficio, è rispondente a quanto richiesto dall'ordinanza; in quanto la marcatura CE potrebbe tutt'al più essere considerata un requisito di commerciabilità dei dispositivi offerti e non di ammissibilità alla misura di cui si tratta.

La misura appare non proporzionale, contraddittoria ed ingiustificata, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 82 dl D. Lgs. n. 50/2016. La certificazione era già stata ottenuta per le mascherine mentre per gli altri dispositivi era sufficiente l'autocertificazione.

Con il secondo motivo di ricorso si è contestato la Violazione di legge per violazione dell'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché eccesso di potere nella forma sintomatica dello sviamento. Violazione del principio di buona fede. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Contraddittorietà. Violazione dell'art. 97 della Costituzione perché la ricorrente aveva prodotto un piano delle attività che sarebbe andata a sviluppare e la mancanza dei tempi delle autorizzazioni non poteva costituire motivi di non ammissione.

Con il terzo motivo si è contestato la Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990. Difetto di motivazione (soltanto apparente). Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione sotto altro profilo dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 perché il provvedimento di esclusione affetto da un palese difetto di motivazione oltre al fatto che non vi corrispondenza tra comunicazione dei motivi ostativi all'ammissione al beneficio e provvedimento di esclusione.

E' stata inoltre proposta domanda cautelare che è stata discussa alla camera di consiglio del 15 luglio 2020 ed è stata respinta con ordinanza 4875/2020 e con avviso del 9 febbraio 2021 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza per il giorno 23 novembre 2021 dove verranno riproposte le conclusioni chiedendo di voler dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e disporre l'annullamento. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Avv. Franco Fiorenza